

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
SIRACUSA**

Viale Santa Panagia, 109 – Palazzo Giustizia - Tel. 0931-494599 Fax 0931-494283
96100 Siracusa

ESTRATTO DELLA DELIBERA CONSILIARE DEL 20.3.2018

..... omissis

In merito al punto all'ordine del giorno avente ad oggetto
"Mediazione – Approvazione modifiche Regolamento e Statuto
richieste dal Ministero della Giustizia" relaziona il Consigliere
Segretario Avv. Carmelo Greco.

Il Consiglio,

vista la comunicazione pervenuta in data 21 febbraio 2017 dal
Ministero della giustizia, con la quale si è richiesta la modifica di
alcuni punti del regolamento e dello Statuto dell'istituendo Organismo
di Mediazione;

viste le modifiche apportate su proposta del Responsabile
dell'Organismo alla luce dei rilievi mossi dal Ministero della
Giustizia.

Ciò premesso,

d e l i b e r a

di approvare il Regolamento e lo Statuto dell'istituendo Organismo di
mediazione, allegati alla presente, con le modifiche richieste e
autorizza la trasmissione dei suddetti documenti al Ministero della
Giustizia.

..... omissis


Il Consigliere Segretario
F.to Avv. Carmelo Greco

Il Presidente F.F.
F.to Avv. Luca Brandino

Per conformità,

Siracusa, 20 MAR. 2018

Il Consigliere Segretario
(Avv. Carmelo Greco)



STATUTO

dell'Organismo di Mediazione Forense

Indice:

Titolo I - Disposizioni Generali

Art. 1 - Costituzione

Art. 2 - Natura giuridica, patrimonio e autonomia organizzativa

Art. 3 - Scopo

Art. 4 - Sede

Art. 5 - Personale

Titolo II - Ordinamento interno

Art. 6 - Composizione dell'Organismo

Art. 7-11 Presidente

Art. 8 - Funzioni e compiti del Presidente

Art. 9-11 Consiglio Direttivo (C.D.)

Art. 10 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Art. 11 - Funzioni e compiti del Consiglio Direttivo

Art. 12-11 Segretario Generale

Art. 13 - La Segreteria Amministrativa

Art. 14 - Il Comitato Scientifico

Art. 15 - Funzioni e compiti del Comitato Scientifico

Titolo III - Dei Mediatori e del Procedimento di Mediazione

Art. 16 - L'Elenco dei Mediatori

Art. 17 - Requisiti del Mediatore

Art. 18 - Obblighi del Mediatore

Art. 19 - Riservatezza del Procedimento

Art. 20 - Norme di procedura - rinvio

Titolo IV- La contabilità dell'Organismo

Art. 21 - Dei Mezzi dell'Organismo

Art. 22 - Entrate e Uscite

Art. 23 - Controlli sulla gestione contabile dell'Organismo

Art. 24 - Delle entrate

Titolo V - Norme finali e di attuazione

Art. 25 - Entrata in vigore

Art. 26 - Modifiche dello Statuto e del Regolamento

Art. 27 - Allegati

Art. 28 - Norma di chiusura

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Costituzione

Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 4.3.2010, n. 28, è istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa (d'ora in avanti C.d.O.), con delibera del 14 novembre 2017, l'Organismo di Mediazione Forense di Siracusa (d'ora in avanti Organismo).

Art. 2 - Natura giuridica, patrimonio e autonomia organizzativa

L'Organismo è privo di personalità giuridica e di un patrimonio distinto e autonomo rispetto a quello del C.d.O.

I fondi per il funzionamento dell'Organismo sono dati dalle entrate derivanti dall'attività di mediazione.

Nella eventualità di loro insufficienza il C.d.O. provvedere alla eventuale erogazione a conguaglio.

L'Organismo è dotato di autonomia organizzativa nonché di una propria contabilità distinta e autonoma rispetto a quella del C.d.O. secondo quanto disposto nel titolo IV del presente Statuto.

L'Organismo, nei limiti dei propri scopi, compiti e funzioni, siccome stabiliti dalla legge vigente e dal presente Statuto, ha la capacità di agire nei rapporti coi terzi e sarà ad ogni effetto rappresentato dal suo Presidente.

L'Organismo è di conseguenza tenuto a stipulare polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 euro per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attività di mediazione.

Art. 3 - Scopo

L'Organismo ha lo scopo di provvedere stabilmente all'attività conciliativa e di mediazione prevista da D.Lgs. 28/2010 mediante procedimenti affidati a mediatori iscritti agli Ordini.

L'Organismo non può svolgere anche funzioni arbitrali.

L'Organismo svolge la propria attività attraverso:

- a) la promozione, lo sviluppo, l'organizzazione e la realizzazione di procedure di mediazione;
- b) la formazione di soggetti qualificati professionalmente per l'attività conciliativa;
- c) ogni altra iniziativa utile, direttamente o indirettamente, a promuovere ed a facilitare lo sviluppo delle procedure di mediazione.

Art. 4 - Sede

L'Organismo svolge le sue funzioni presso la propria sede nei locali messi a disposizione dal Presidente del Tribunale di Siracusa ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 4.3.2010, n. 28.

Art. 5 - Personale

L'Organismo si avvale di personale messo a sua disposizione dal C.d.O.

Il personale ha l'obbligo della riservatezza e gli è fatto espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio; gli è altresì fatto assoluto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

TITOLO II - ORDINAMENTO INTERNO

Art. 6 - Composizione dell'Organismo

L'Organismo è composto da:

Presidente

Consiglio Direttivo

Segretario Generale

Segreteria Amministrativa

Comitato Scientifico

Art. 7 - Il Presidente

Il Presidente dell'Organismo è eletto dal C.D, fra i componenti nominati dal C.d.O.

Art. 8 - Funzioni e compiti del Presidente

Il Presidente convoca, presiede e coordina le sedute del Consiglio Direttivo dell'Organismo, fissando i punti all'ordine del giorno e, sulla base delle delibere di tale Organo, promuove l'attività dell'Organismo e ne esprime all'esterno gli indirizzi.

E' il Presidente dell'Ordine il legale rappresentante dell'Organismo. E' il Responsabile dell'Organismo che esamina in via preliminare eventuali esposti nei confronti dei mediatori.

Art. 9 Consiglio Direttivo (C.D.)

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri che vengono nominati dal C.d.O.: due scelti tra i componenti del C.d.O., tre scelti tra gli avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati di Siracusa.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono le loro funzioni a titolo gratuito.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per un biennio o periodo maggiore, in ogni caso in coincidenza con il mandato del C.d.O. e, comunque, fino all'insediamento del nuovo C.d.O.

Art. 10 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente senza necessità di formalità particolari, ed anche "ad horas" e con comunicazione verbale o telefonica.

Il Consiglio Direttivo è da ritenersi validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti.

In caso di assenza del Presidente ne assume le funzioni il secondo Componente nominato dal C.d.O.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate dal Segretario Generale in un apposito registro, che sarà numerato in ogni pagina, vidimato dal Presidente e custodito nella segreteria dell'Organismo.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza di voti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Art. 11 - Funzioni e compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è tenuto a redigere ed aggiornare periodicamente l'Elenco dei mediatori e a sottoporlo al C.d.O. per la ratifica.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) Stilare l'Elenco dei mediatori;
- b) Fissare con cadenza annuale gli eventi formativi obbligatori per l'aggiornamento professionale dei mediatori;
- c) Esaminare gli esposti nei confronti dei mediatori;
- d) Provvedere in merito alla sospensione dei mediatori ed alla cancellazione dall'Elenco dei mediatori nei casi previsti dal regolamento;
- e) Nominare il Segretario Generale;
- f) Designare i membri del Comitato Scientifico;
- g) Predisporre il rendiconto contabile finanziario;
- h) Individuare la tariffa da applicare nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sul valore della lite, nonché negli altri casi previsti dal Regolamento.

E' di competenza del Presidente dell'Ordine comunicare immediatamente al Responsabile della tenuta del registro degli organismi di mediazione tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, dell'obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori. Il Presidente dell'Ordine, a far data dal secondo anno di iscrizione, entro il 31 marzo di

ogni anno successivo, trasmette al Responsabile della tenuta del registro degli organismi di mediazione il rendiconto della gestione su modelli predisposti dal Ministero della Giustizia.

Salvo quanto previsto dall'art.4, comma 2, lett. b), del d.m. 4 novembre 2010, n. 180, l'Organismo non può assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai mediatori che operano presso di sé.

E' compito del Responsabile dell'Organismo tenere il Registro degli affari di mediazione, esaminare le richieste di mediazione e provvedere alla designazione dei mediatori. Il Responsabile dell'Organismo deve altresì vigilare sul rispetto da parte del mediatore designato degli obblighi cui è tenuto.

Art. 12 Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato tra i componenti del Consiglio Direttivo e può essere revocato dallo stesso Consiglio per gravi motivi.

Resta in carica per un biennio o periodo maggiore, in ogni caso in coincidenza con il mandato del Consiglio Direttivo e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Segretario Generale cura l'esecuzione di ogni delibera del Consiglio Direttivo; coordina e dirige, secondo le direttive del Consiglio Direttivo, il personale dell'Organismo; è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento degli elenchi dei mediatori e sovrintende alle procedure di individuazione, di nomina e di sostituzione del mediatore.

Il Segretario Generale è a capo della Segreteria Amministrativa dell'Organismo, coadiuva il Presidente, tiene il registro degli affari di mediazione, cura la redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, provvede alla custodia dei relativi Registri.

Il Segretario è incaricato di custodire ciascun fascicolo di ciascuna procedura attivata e di tenere un registro, anche informatico, delle procedure di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito.

Cura altresì la conservazione del fascicolo per dieci anni successivi alla chiusura del procedimento.

Il Segretario Generale, infine, ha la gestione della contabilità e del bilancio dell'Organismo, coordinandosi con il C.d.O., anche sotto il profilo di gestione del personale della Segreteria Amministrativa.

Art. 13 - La Segreteria Amministrativa

La Segreteria Amministrativa è costituita dal personale messo a disposizione dell'Organismo.

La Segreteria Amministrativa, sotto la direzione del Segretario Generale, cura l'espletamento dei servizi amministrativi e logistici indispensabili per lo svolgimento dei procedimenti di mediazione; tiene i fascicoli delle procedure di mediazione, con registro informatico, consentendo alle parti in lite l'accesso agli atti del fascicolo nei limiti indicati nel Regolamento.

Coloro che operano presso la segreteria devono essere imparziali, non entrando mai nel merito delle singole controversie.

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. n. 28/10, sono tenuti all'obbligo di riservatezza, rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni assunte durante i procedimenti di mediazione.

Art. 14 Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da tre membri nominati dal Consiglio Direttivo fra personalità, anche non iscritte all'Ordine degli Avvocati di Siracusa che hanno acquisito specifica competenza nell'ambito delle procedure conciliative.

Resta in carica per un biennio o periodo maggiore, in ogni caso in coincidenza con il mandato del Consiglio Direttivo e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

Il membri del Comitato Scientifico svolgono le proprie funzioni a titolo gratuito.

Art. 15 - Funzioni e compiti del Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive.

Propone fra l'altro al Consiglio Direttivo tutte le iniziative finalizzate alla formazione e all'aggiornamento dei mediatori.

TITOLO III - DEI MEDIATORI E DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Art. 16 - L'Elenco dei mediatori

L'Organismo si avvale per svolgere le proprie funzioni di un elenco di mediatori composto da almeno 5 (cinque) mediatori.

Il Consiglio Direttivo è tenuto a redigere l'Elenco dei mediatori sulla scorta delle istanze degli interessati.

Il Consiglio Direttivo deve, comunque, provvedere, nel mese di gennaio di ogni anno, all'aggiornamento dell'Elenco dei mediatori.

L'Elenco aggiornato deve essere inviato al Ministero competente.

Art. 17 - Requisiti del mediatore

Il mediatore deve essere un avvocato iscritto all'albo ed essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dal regolamento.

Il mediatore è tenuto ad avvisare prontamente e per iscritto l'O.d.C di qualsiasi variazione relativa ai requisiti professionali e personali dichiarati al momento dell'iscrizione nell'elenco dei mediatori.

Art. 18 - Obblighi del mediatore

Al mediatore è fatto obbligo di rispettare tutti i doveri prescritti nel regolamento e di mantenere i requisiti di onorabilità fissati dal D.M. n. 180/10.

Art. 19 - Riservatezza del procedimento

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione non sono accessibili al pubblico tranne che nei casi di legge o previsti dal Regolamento.

Il mediatore è tenuto all'obbligo della riservatezza su tutto quanto appreso per ragioni della sua opera.

Art. 20 - Norme di procedura - rinvio

Le norme per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori, l'attivazione del procedimento di mediazione, la designazione e la prestazione del mediatore, le incompatibilità, le ipotesi sospensione e cancellazione dall'elenco sono contenute nel Regolamento dell'Organismo di Mediazione, approvato dal C.d.O. ed allegato al presente Statuto.

Le norme contenute nel Regolamento possono essere abrogate o modificate solamente dal C.d.O.

TITOLO IV - LA CONTABILITA' DELL'ORGANISMO

Art. 21 - Dei mezzi dell'Organismo

L'Organismo, per lo svolgimento delle sue funzioni, utilizza strumenti, mezzi e personale messi a sua disposizione dal C.d.O.

E' tenuto a dotarsi di un Registro, anche informatico, su cui annotare le entrate e le uscite.

Art. 22 - Entrate e Uscite

Sono entrate dell'Organismo i proventi derivanti dall'attività di mediazione.

Sono uscite dell'Organismo i compensi, debitamente fatturati, dei mediatori, e le spese di gestione e amministrazione dell'attività di mediazione.

Sia le entrate che le uscite confluiscono nel bilancio del C.d.O.

Previo controllo ed approvazione del rendiconto contabile finanziario dell'Organismo

Art. 23- Controlli sulla gestione contabile dell'Organismo

Il controllo sulla gestione contabile dell'Organismo è affidata al Consigliere Tesoriere del C.d.O.

Il Consiglio Direttivo dell'Organismo è comunque tenuto a depositare, semestralmente entro il 15 luglio (semestre gennaio/giugno) ed il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento (semestre luglio/dicembre), presso il C.d.O., rendiconto contabile-finanziario della propria gestione.

Il C.d.O., con esclusione dei Consiglieri nominati nell'Organismo, entro 15 giorni dal ricevimento del rendiconto, provvede su relazione del Consigliere Tesoriere alla sua eventuale approvazione.

Art. 24 - Delle entrate

Nella eventualità che le entrate dell'Organismo non siano sufficienti per compensare le uscite, il C.d.O. provvederà ai relativi conguagli.

TITOLO V - NORME FINALI E DI ATTUAZIONE

Art 25 - Entrata in vigore

Il presente Statuto, in uno al Regolamento, verrà trasmesso al Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 28/2010 ai fini dell'iscrizione nel Registro degli Organismi.

Le norme e le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento entreranno in vigore dopo l'iscrizione dell'Organismo nel Registro degli Organismi.

Art. 26 - Modifiche dello Statuto e del Regolamento


Ogni modifica dello Statuto e del Regolamento dovrà essere approvata dal C.d.O. e dovrà essere comunicata al Ministero della Giustizia ai sensi del comma 3 dell'art 16 del D.lgs. n. 28/2010.

Art. 28 - Norma di chiusura

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'Ordinamento Giuridico Italiano.

Siracusa, 20 marzo 2018

Il Consigliere Segretario
(Avv. Carmelo Greco)



Il Presidente F.F.
(Avv. Luca Brandino)

